



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



AI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ (CIVILE E PENALE): REVISORI E SINDACI

AI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: REVISORI E SINDACI

Avv. Massimo Longo
Studio Legale Benessia - Jorio

17 ottobre 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Quadro normativo sovranazionale dell'attività del revisore

- **Direttiva 2006/43/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata il 17 maggio 2006;
- **DIRETTIVA 2014/56/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata il 14 aprile 2014 (di modifica della Dir. 2006/43/CE);
- **Regolamento (UE) n. 537/2014** del 16 aprile 2014, direttamente applicabile in quanto fonte normativa primaria.

Direttiva 2006/43/CE

- Costituisce una «pietra miliare» della revisione dell'area eurounitaria (la precente risaliva al 1984), emanata al dichiarato fine di consentire agli Stati membri la «*armonizzazione [...] degli obblighi in materia di revisione legale*».
- Lascia però «in sospeso» il tema della armonizzazione delle regole in tema di responsabilità dei revisori legali (ad eccezione delle sanzioni amministrative), affermando che la Commissione, in futuro, avrebbe potuto presentare raccomandazioni agli Stati membri.
- Affronta più ambiti (tutti poi «riversati» nella formulazione originaria del d.lgs. n. 39/2010), ovvero (per quanto di interesse) quelli:
 - della abilitazione, iscrizione ad un albo tenuto da Autorità di vigilanza e formazione del revisore;
 - Deontologia, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
 - Controllo della qualità;
 - Previsione di una futura adozione di set di Principi di Revisione comuni;
 - Prescrizione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Direttiva 2014/56/UE

La Direttiva, attuata con il d.lgs. n. 135/2016, individua (o affina) con riferimento a tutte le revisioni framework funzionali a rendere omogeneo negli Stati membri l'attività di revisione, (per quanto di interesse) incidenti sull'organizzazione e lo svolgimento del lavoro di revisione.

- Anzitutto, la Dir ribadisce (come già la Dir. del 2006) il ruolo e lo scopo del revisore: *«La legge affida a revisori legali e imprese di revisione contabile il compito di effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico **al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d'esercizio e consolidato dei suddetti enti.** La funzione di interesse pubblico della revisione legale dei conti **implica che un vasto bacino di persone ed enti fa affidamento sulla qualità dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.** Una revisione di buona qualità contribuisce al regolare funzionamento dei mercati in quanto rafforza l'integrità e l'efficienza dei bilanci. Per tale motivo, i revisori contabili ricoprono un ruolo sociale particolarmente importante».*
- La Dir. ribadisce l'importanza della **«valutazione dei rischi per l'indipendenza»**, in termini di **canone** cui occorre orientarsi (il revisore deve *«essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non [deve] essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto»*) e di **procedure** per il mantenimento dell'indipendenza (i revisori devono *«conservare la documentazione di tutti i rischi per la loro indipendenza e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure per mitigare tali rischi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene»*).

(segue)

- La Dir. dispone l'adozione di «**adeguate procedure interne**» per la valutazione del rischio: [...] *È inoltre opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, **politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge.** Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. È opportuno che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.*».
- La Dir. richiama il concetto di «**scetticismo professionale**», principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale dei conti: *Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. È opportuno che i revisori contabili e le imprese di revisione contabile riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità a essi dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione.*

Regolamento (UE) n. 537/2014 (solo revisioni di EIP e, in Italia, ESRI)

- Impone un obbligo di verifica accurata dell'indipendenza da parte del revisore prima dell'accettazione dell'incarico e e in corso del medesimo, con con conferma annuale al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione, discutendo con il medesimo «*qualunque minaccia per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarle*».
- Sempre nell'ottica della preservazione dell'indipendenza vieta specificamente la prestazione di vari *non audit services*; si tratta di un ventaglio di prestazioni in grado di creare rischi in termini di autoriesame successivo e familiarità con il cliente, interesse personale (a causa della dipendenza dagli emolumenti ottenuti): si spazia dai servizi fiscali, a quelli che «*implicano un ruolo nella gestione o del processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione*», ai servizi legali o di HR, etc..
- Attribuisce specificamente a Autorità nazionali indipendenti «*poteri di vigilanza e indagine*» sulle revisioni di bilanci di EIP (e ESRI)

(Segue)

- Prevede (art. 11) l'emissione di una «**relazione aggiuntiva**» in contemporanea all'emissione dell'*opinion*: «*Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti.*
- Impone (art. 13) la pubblicazione di «*Relazioni di trasparenza*» «*al fine di «incrementare la fiducia e la responsabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico»*. In tali documenti sono comunicati (limitandosi a informazioni particolarmente rilevanti) «*informazioni finanziarie, in particolare il [...] fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da enti di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi [e] informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte*» nonché la struttura di governa dell'*audit firm*.

(Segue)

Focus sul conferimento dell'incarico dato da una recente novità giurisprudenziale.

L'art. 16 prevede che sia il Comitato per il controllo interno e la revisione legale a sottoporre all'organo di amministrazione una raccomandazione, motivata, all'organo di amministrazione per il conferimento dell'incarico, esponendo quanto meno due preferenze e esprimendo una «preferenza debitamente giustificata per una delle due».

L'Istituto per il Credito Sportivo («ICS», Banca, quindi EIP) ha bandito la gara per la revisione dei bilanci, facendo riferimento (in quanto, come poi riconosciuto dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione, anche Organismo di Diritto Pubblico) alle regole di scelta del contraente previste dal Codice degli Appalti. Individuata una non *big four* come migliore offerente, il collegio sindacale, disattendendo l'indicazione emersa in sede di procedura, ha individuato quale prima preferenza una diversa società di revisione (una *big four*) risultata però seconda in graduatoria.

A seguito di ricorso della prima in graduatoria (nel corso del quale, come accennato, le Sez. Un. hanno riconosciuto la natura di ODP di ICS: Ordinanza 13 gennaio 2023, n. 974), il TAR Lazio, Sez. IV-*quater*, con sentenza 12 luglio 2023, n. 11623, ha precisato che il Reg. (UE) n. 537/2014, all'art. 16, individua, quanto a scelta del revisore, «*procedure che garantiscono il massimo livello di trasparenza e imparzialità*» (pag. 17) le quali, però, devono essere improntate «*ai canoni di imparzialità e buon andamento*» (pag. 18). Perciò quando l'EIP sia anche ODP non possono essere derogate le regole dell'evidenza pubblica di scelta del contraente; per conseguenza sussiste «*il dovere del Collegio sindacale di tali enti di proporre al Consiglio di amministrazione degli stessi il solo operatore economico che ha formulato l'offerta più vantaggiosa secondo gli specifici criteri fissati nella lex specialis e che sia risultato il primo classificato nella procedura di gara (cui conseguentemente dovrà essere affidato l'incarico di revisione messo a gara senza che residui alcun margine di discrezionalità, in ordine all'individuazione del soggetto da incaricare, in capo al Consiglio di amministrazione medesimo).*» (*ibid.*).

I Libri Verdi (e il maggior realismo del 2° Libro verde)

(i «libri verdi» sono documenti pubblicati dalla Commissione europea al fine di stimolare la discussione a livello europeo su un tema particolare e possono condurre a sviluppi legislativi poi presentati nei «libri bianchi»)

- **Libro Verde «Ruolo, posizione e responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea»** pubblicato dalla Commissione Europea il 24 luglio 1996
- **Libro Verde «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi»** pubblicato dalla Commissione Europea il 23 ottobre 2010

Libro Verde del 1996:

- **Sovrastima del ruolo del revisore**

«L'opinione pubblica si aspetta che il revisore legale dei conti tuteli gli interessi di azionisti, creditori (per esempio fornitori, banche ed enti creditizi), pensionati, dipendenti del pubblico in generale fornendo loro garanzie circa:

- ***l'esattezza dei bilanci***

- *la situazione dell'azienda, sotto il profilo della continuità di funzionamento e della solvibilità della società*

- ***l'esistenza di eventuali frodi***

- *l'assolvimento da parte dell'impresa dei suoi obblighi legali*

- *un comportamento responsabile dell'impresa dal punto di vista ambientale e sociale».*

- **Sottostima della tipologia delle frodi?**

*Nella stessa linea, sembra ragionevole attendersi che i revisori **aiutino gli amministratori** ad impedire ed individuare le frodi, comunicando loro tutte le lacune eventualmente individuate nei sistemi interni di controllo e gli eventuali sospetti da loro nutriti in rapporto ad eventuali frodi»*

Libro Verde 1996

- **Mancata calibratura (o comprensione?) del ruolo del revisore rispetto al sistema di controllo interno**
«È anche ragionevole attendersi che i revisori legali dei conti confermino nelle loro relazioni l'esistenza di tali sistemi di controllo interno indicando anche se rispondono agli obiettivi prefissi.»

Libro Verde 2010: migliore focalizzazione del ruolo del revisore

*«Il fatto che i bilanci delle società siano sottoposti a revisione **non significa che il revisore sia tenuto a garantire** che i conti sottoposti a revisione siano del tutto privi di errori».*

*«Quando dichiarano che il bilancio dà una rappresentazione fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato, i revisori forniscono una "**sicurezza ragionevole**" che il bilancio **nel suo complesso** non presenta errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Pertanto, i revisori cercano di ridurre al minimo il rischio che informazioni finanziarie storiche, presentate conformemente allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato, presentino errori significativi».*

A tal proposito, è «essenziale» che i revisori «esercitino uno "scetticismo professionale" nei confronti dell'entità sottoposta a revisione» (p.7) anche tenuto conto della funzione dello scetticismo nella possibile «individuazione e nella prevenzione delle frodi».

Libro Verde 2010

Si sottolinea l'importanza dell'applicazione omogenea nei Paesi Membri dei Principi di Revisione e viene fatto riferimento al set messo a punto dallo IAASB nell'ambito del «*clarify project*» (2006-2009); si tratta del Set «ISA chiariti» che fornisce più puntuali indicazioni sulle procedure da adottare in relazione a tematiche cruciali, ad esempio, la contabilizzazione al *fair value* o l'approccio da seguire a proposito di operazioni con parti collegate.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Quadro normativo nazionale dell'attività del revisore

- **D.lgs. n. 39/2010**
- **Principi di revisione ISA Italia nn. 200 e 320**
- **Principio di revisione ISA Italia n. 240**
- **Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori**

- Ma quale è la funzione del revisore?
- Lasciamo la parola al Tribunale di Milano, Sez. Imprese, sentenza 28 ottobre 2022, n. 8517
- *«Com'è noto, in estrema sintesi, il revisore è il **soggetto preposto per legge al controllo dei conti** delle società di capitali. L'attività del revisore consta di due diverse fasi: quella **ispettivo-ricognitiva** e quella **valutativa**. Il revisore, infatti, verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; a ciò segue la fase valutativa nella quale egli accerta se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e siano stati redatti correttamente, esprimendo il relativo giudizio in apposita relazione (art. 11 e 14 D.Lgs. n. 39 del 2010).»* (pag. 31)
- *«Il revisore contabile ha dunque prevalentemente doveri informativi che consistono specialmente nell'esprimere la valutazione sul bilancio di esercizio ma anche nel fornire tempestivamente al collegio sindacale informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ex art. 2409-septies c.c.»* (ibid.).

D.lgs. n. 39/2010

Il Decreto ha subito radicali innesti nel 2016 (d.lgs. n. 135/2016) che hanno consentito la ricezione della Dir. 2014/56/UE.

- Per quanto più di interesse la riforma ha introdotto più disposizioni comprese fra gli artt. 9-*bis* e 10-*quater* fornendo framework (in cui riecheggiano Principi di Revisione) con diritto impatto sull'organizzazione delle *audit firm* e il lavoro degli *audit team* (e, come evidente, riverbero in tema di responsabilità); in sostanza sono stati rafforzate le indicazioni in tema di rispetto della deontologia, del ricorso allo scetticismo professionale, di osservanza della riservatezza e del segreto professionale, della costante (*ante* e in corso di *audit*) valutazione dell'indipendenza.
- Utile segnalare che l'art. 9, co. 4 ha specificato il concetto di scetticismo professionale: si tratta dell'«**atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione**».
- Dato che si discute di responsabilità, utile aggiungere che è stato implementato il set delle sanzioni di Consob prevedendo, ad esempio, a latere delle sanzioni relative al singolo lavoro di revisione, sanzioni pecuniarie che attengono a carenze organizzative in tema di organizzazione interna e mancato rispetto delle regole di indipendenza di cui all'art. 17 del d.lgs..

L'art. Art. 15, in tema di responsabilità non ha subito modificazioni. Ecco il testo:

- (comma 1) I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
- (comma 2) Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
- (comma 3) L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

«A volo di uccello» (e a mente della ricognizione qui da svolgere): alcuni canoni ripresi dal Principi di revisione ISA-Italia n. 200 e ISA Italia n. 320

- Il **Principio di revisione ISA-Italia n. 200, § 6**, specifica l'impatto del concetto di «**significatività**» in sede di attività di revisione e emissione del giudizio professionale: *«Il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il giudizio del revisore riguarda il bilancio nel suo complesso e quindi il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio nel suo complesso».*
- Il concetto è approfondito dal **Principio di revisione ISA Italia n. 320** che nell'indicare indicare che la determinazione della significatività (tanto in fase di pianificazione, quanto nello svolgimento dell'attività) è oggetto del *judgement* del revisore (§ 4) ed «è influenzata dalla comprensione che il revisore ha dell'impresa, aggiornata nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, e dalla natura e dall'entità degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni contabili e quindi dalle aspettative del revisore relativamente agli errori nel periodo amministrativo in esame» (§ A13).

(Segue) il Principio di revisione ISA Italia n. 240 e la Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi

- *«[...] il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio **nel suo complesso** non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio **possano non essere individuati**, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione» (§ 5);*
- *«Nell'acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, il revisore è responsabile di mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso della revisione, **considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione** e tenendo presente il fatto che le **procedure di revisione efficaci** nell'individuazione degli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali **possano non essere ugualmente efficaci nell'individuare le frodi**. Le regole del presente principio di revisione hanno lo scopo di aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi e a definire procedure per individuare tali errori» (§ 8).*

Principio di revisione ISA Italia n. 240 (segue)

Focus: che cosa sono le frodi e quali sono rilevanti per l'attività di revisione.

- «*Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali. **Il fattore di distinzione** tra le due categorie di errori è l'**intenzionalità** o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio*» (§ 2).
- «*Sebbene dal punto di vista giuridico il termine frode rappresenti [...] un concetto più ampio, [...] **il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio***» (§ 3).

Principio di revisione ISA Italia n. 240 (segue)

Errori intenzionali rilevanti per il revisore (§ 3, A2, A5)

- Errori derivanti da una **falsa informativa inserita in bilancio e dunque derivanti dalla manipolazione delle risultanze contabili e dei risultati d'esercizio.**
- Errori derivanti da **appropriazioni** illecite di beni ed attività dell'impresa.

Punto di attenzione (§ A1): l'«occasione» della frode può dipendere dalla percezione della debolezza del sistema di controllo interno, che si determina quando l'agente sia *«in una posizione di fiducia oppure sia a conoscenza di specifiche carenze nel controllo interno»*.

Codice Italiano di Etica e Indipendenza

Con **Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023**, è stato adottato il nuovo «*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*», anche denominato «**Codice Italiano di Etica e Indipendenza**», elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza riprende la divisione in sezioni e la numerazione dei paragrafi del Codice Etico IESBA.

I principi ivi contenuti si applicano al «*soggetto abilitato alla revisione*», definizione che ai sensi del Codice ricomprende il «*revisore legale*» quale singolo professionista o come componente di un organo societario, la «*società di revisione legale*» e, in generale, chi svolge incarichi di «*assurance*».

Codice Italiano di Etica e Indipendenza

Canone cardine

- *«Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di **agire nell'interesse generale**» (§ 100.1).*

Principi di fondo

- Il soggetto abilitato rispetta i principi deontologici (§ 110.1):
 - della integrità, ovvero *«l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali»;*
 - della obiettività, che significa *«non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi»;*
 - della formazione, competenza e diligenza professionali;
 - della riservatezza: *«rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale».*
 - della condotta professionale, ovvero *«rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all'attività di assurance».*

(segue) Codice Italiano di Etica e Indipendenza

I rischi che possono condurre alla mancata osservanza dei principi fondamentali (§ 120.6 A3):

- **interesse personale:** *«il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione»;*
- **auto riesame:** *«il rischio che, nell'ambito dell'incarico di assurance in corso, l'obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione, o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete»;*
- **promozione degli interessi del cliente:** *«il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa»;*
- **familiarità:** *«il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste»;*
- **intimidazione:** *«il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso».*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Quadro normativo nazionale dell'attività del sindaco

Codice civile:

- **Art. 2403 cod. civ.;**
- **Art. 2403 bis cod. civ.;**
- **Art. 2406 cod. civ..**

Introduttivamente: l'opinione della Corte di Cassazione sui differenti obiettivi del revisore e del sindaco (Cass. civ., Sez. II, 9.1.2019, n. 301).

- Il «[...] controllo demandato alla società di revisione, [è] sostanzialmente limitato alla regolarità del bilancio e dei conti ad esso presupposti»;
- Quello affidato al collegio sindacale è «da ritenere maggiormente incisivo e stringente perché avente ad oggetto, in termini generali, **la corretta gestione della società**, non soltanto sotto il profilo amministrativo-contabile, ma anche con riferimento **alle scelte gestionali**, alla loro coerenza rispetto allo scopo sociale, alla divisibilità delle singole operazioni poste in essere dal CdA e dagli altri organi di gestione della società, anche tenuto conto delle effettive condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultima, all'esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, reale o potenziale, ed in genere ad ogni altro evento rilevante per la vita sociale.»

Attività di vigilanza del sindaco: principi generali

(NOTA BENE: occorre sempre lasciare traccia degli accertamenti eseguiti nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio!)

L'**attività di vigilanza** è svolta tramite l'analisi delle informazioni ottenute mediante:

- la **partecipazione** alle riunioni degli organi sociali;
- lo **scambio di informazioni** con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;
- l'acquisizione periodica di **informazioni** dagli **amministratori delegati** e dai **soggetti preposti al controllo interno**;
- l'acquisizione di **informazioni** dall'**ODV**;
- lo svolgimento di operazioni di **ispezione e controllo**;
- la condivisione di informazioni con l'**incaricato della revisione legale** anche ai sensi dell'art. 2409-*septies* c.c.;
- l'**analisi dei flussi informativi** acquisiti dalle strutture aziendali.

Il sindaco acquisisce i **flussi informativi** e valuta l'esistenza e la rilevanza dei rischi rispetto all'inosservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di **corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile**.

L'attività di vigilanza è finalizzata a valutare l'adeguatezza del sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali in essere, nonché a verificare l'adeguata applicazione delle azioni.

Attività di vigilanza del sindaco: in sintesi

Il sindaco verifica che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscano la società con diligenza e nell'interesse sociale.

Egli deve, quindi, controllare:

- la legittimità della gestione e del procedimento decisionale degli amministratori;
- la conformità delle scelte degli amministratori ai canoni di buona amministrazione;
- la correttezza delle operazioni in rapporto all'oggetto sociale, sì da non manifestare negligenza, imperizia o imprudenza.

Attività di vigilanza del sindaco

L'attività di vigilanza si estende all'**adeguatezza dell'assetto organizzativo**:

- **adeguatezza** dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale;
- esistenza di un **organigramma aziendale** con individuazione delle funzioni e responsabilità;
- **separazione e contrapposizione dei compiti e delle responsabilità** nello svolgimento delle funzioni aziendali;
- **procedure aziendali** in relazione ai compiti che ciascuno deve svolgere ed effettiva applicazione di tali procedure;
- **competenza** del personale in relazione alla funzione assegnata;
- rispetto da parte della direzione aziendale delle direttive impartite dagli amministratori;
- **inesistenza di ingerenze** di soggetti terzi nella direzione aziendale.

Focus di attenzione; il tema del monitoraggio della permanenza in going concern: novità introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 e attuali indicazioni del Tribunale di Milano.

- La vigilanza è ora ancora più accentuata, considerato che il sindaco deve anche verificare che l'imprenditore (società) abbia istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita (e si può aggiungere: del recupero, se possibile) della continuità aziendale (art. 2086, c. 2, cc.).
- La perdita della continuità aziendale, secondo il Tribunale di Milano (Sez. Imprese, sent. 12 ottobre 2023, n. 7973 è concetto privo «di referente normativo preciso», ma è riferito «*un disequilibrio finanziario tale che l'attività svolta risulterebbe irreversibilmente programmata alla distruzione di ricchezza e alla traslazione del rischio di impresa sui creditori o sia fotografata da bilanci prospettici che presentano cash flow negativi e in presenza di indici economico-finanziari negativi dai quali emergerebbe che l'impresa non è più in condizioni di continuare a realizzare le proprie attività*» (pagg. 20-21);
- Peraltro, «*la "definitiva perdita di continuità aziendale" o si risolve in realtà nelle diverse fattispecie normativamente previste di insufficienza patrimoniale, perdita del capitale sociale, insolvenza, dissesto, oppure, ma con diversa rilevanza rispetto al passato, si identifica in una manifestazione di quella prevista dall'art. 2086, comma 2, c.c. **che tuttavia non riguarda lo scioglimento della società***» (pag. 20).

Rapporti tra sindaco e revisore legale (segue)

Sindaco e revisore scambiano le seguenti informazioni:

- quelle rilevanti, opportune e utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- i risultati delle verifiche del revisore in ordine all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla struttura organizzativa e al controllo interno, alla continuità aziendale, alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione al sistema amministrativo contabile;
- tutte le comunicazioni e richieste scritte e verbali del revisore agli amministratori e dirigenti;
- l'esistenza di fatti censurabili;
- le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate.

Rapporti tra sindaco e revisore legale

In occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio e della relazione semestrale il revisore fornisce al collegio sindacale:

- comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- notizie riguardanti a problematiche relative al bilancio e alla relazione semestrale;
- informazioni sulle relazioni che intende redigere.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Responsabilità del revisore

- **La disciplina nazionale e la sua evoluzione**
- **La responsabilità: accertamento e profili critici**



Evoluzione della disciplina nazionale

Prima della riforma

Art. 2409-sexies c.c. (ora abrogato)

- *1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.*
- *2. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.*
- *3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico*

Art. 2407 c.c.

- *1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (...).*
- *2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.*

Dopo la riforma

Art.15 D.lgs. n.39/2010

- *1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*
- *2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.*
- *3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento*

Responsabilità: prima della riforma del 2010

- sistema **stratificato** nel corso degli anni (dapprima con il d.r.p. n.136/1975, artt. 1, u.c. e 12, poi con l'art.164 TUF e , infine, con l'art.2409-sexies c.c., introdotto dalla novella societaria del 2003 – d.lgs. n.6/2003);
- riconduzione dell'attività di revisione al genus «**professione intellettuale**» (di qui il grado elevato della diligenza richiesta al revisore) e applicazione delle regole in tema di mandato, atteso anche il **richiamo** dell'art.2409-*sexies* c.c., comma 1, c.c. e dell'art.164, comma 1 TUF (e prima ancora dell'art.1, u.c., d.p.r. n.136/1975) **all'art.2407** c.c., in tema di responsabilità dei sindaci;
- **assenza di caps** quanto a risarcimento del danno;
- con la novella societaria del 2003 (che, nell'introdurre l'art.2409-*sexies* c.c. come pure la nuova formulazione dell'art.164, comma 1, TUF, aveva richiamato tout court art.2407 c.c. e così anche il comma 2, affermando la solidarietà dei sindaci con gli amministratori), estensione di tale regime solidaristico (e non parziario), con semplice rivalsa interna.
- Sempre con tale novella: periodo prescrizione dell'azione contrattuale (in precedenza di 10 anni) di cinque anni (v. art.2409-*sexies*, comma 3, c.c.), decorrenti dal momento della cessazione dell'incarico.



Responsabilità: art. 15 del d.lgs. n.39/2010

- L'art.15, per quanto con risultati modesti, modella una nuova e autonoma fattispecie di responsabilità, illimitata (senza caps), non parziaria ma solidale con gli amministratori (mancano riferimenti ai sindaci) della revisionata.
- Il comma 1 dell'art.15, a differenza dell'abrogato art.2409-*sexies* c.c. non comprende riferimenti all'art.2407 c.c. afferma che i revisori – persone fisiche o giuridiche – sono chiamati a rispondere «*in solido tra loro e con gli amministratori*» nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione «*per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri*» con il che
 - è accentuata la differenza di ruoli e funzioni degli uni e degli altri e,
 - la responsabilità scaturisce dalla mancata osservanza di una obbligazione del tutto autonoma del revisore.

Responsabilità: art. 15 del d.lgs. n.39/2010

- Il comma finale dell'art.2407 c.c., estende ai sindaci l'azione sociale di responsabilità (artt.2394 c.c.), la quale, ai sensi della L. Fall. (art.146 L. Fall.) e dall'art.2394-bis c.c., è esperita dal curatore. Assente però il rimando all'art.2407 c.c. e così all'art. 146 L.F., deriva la **carezza di legittimazione del curatore** ad esercitare contro i revisori l'azione sociale di responsabilità in rappresentanza dei creditori sociali.
- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.15 le azioni risarcitorie intentabili avverso i revisori continuano a prescrivere (contrattuali o extracontrattuali che siano) in cinque anni decorrenti, non già dalla cessazione dell'incarico (così, l'art.2409-sexies, comma 3, c.c.), ma dalla data della relazione frutto dell'attività di revisione da cui derivano i danni.

Accertamento della responsabilità (segue)

Sintesi e domande chiave:

- Chi risponde?
- Nei confronti di chi e a che titolo?
- A chi spetta provare (e quantificare) il danno?

Accertamento della responsabilità (segue)

Sintesi e domande chiave:

- **Chi risponde?** → La società di revisione il revisore legale, il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato. Tutti, in solido.
- **Nei confronti di chi e a che titolo?** → Contrattualmente della società auditata (in bonis oppure no); poi in via extracontrattuale dei soci della medesima e dei terzi danneggiati.
- **A chi spetta provare il danno?** → Il principio cardine in materia di onere della prova è statuito dall'art.2697, comma 1 c.c., a mente del quale «Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Le pratiche implicazioni sono di tutta evidenza, spostando, almeno parzialmente, sull'attore il peso della prova. Anche in relazione a iniziative di natura contrattuale.

Onere della prova (segue)

Più precisamente, l'attore deve procedere alla:

- identificazione **in concreto** della condotta attiva o (normalmente) omissiva del revisore in grado di generare responsabilità, attraverso l'accertamento della violazione dei Principi di Revisione o del mancato rispetto di obblighi specifici;
- individuazione(e quantificazione) del danno causato;
- identificazione dell'esistenza di un nesso causale;
- accertamento dell'assenza di elementi interruttivi del nesso causale (es.: frode degli amministratori).

Onere della prova

Al revisore spetterà poi la prova del diligente espletamento.

Tuttavia vi è una tendenza (constatata nel corso dell'esperienza) a:

- non comprendere il ruolo del revisore e le finalità dell'attività di revisione;
- confondere il ruolo e le responsabilità del revisore con quelli del Collegio Sindacale;
- attribuire al revisore un ruolo specifico di controllo continuativo in corso d'anno;
- attribuire al revisore un dovere di iniziativa o di intervento per qualsiasi situazione di scostamento rispetto alle norme di legge.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Responsabilità del sindaco

- **Art. 2407 c.c. (anche per i collegi sindacali delle società quotate non essendo la norma fra quelle dichiarate non applicabili dall'art. 154, comma 1, TUF)**

Art. 2407, comma 2

- Attualmente, ai sensi dell'attuale art 2407, 2 comma, c.c., i sindaci rispondono **in solido con gli amministratori**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica.
- Come in ogni ipotesi nella quale gli obblighi legali abbiano ad oggetto un *facere* non puntualmente identificato, la condotta dei sindaci è misurata secondo il **parametro della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico**. Ovvero, merita ribadirlo: **vigilanza «in continuo»**, dunque non solo ex post e certo non episodicamente, anche al fine di fornire input agli organi sociali, in funzione preventiva e costruttiva.
- Non vi è alcuna distinzione tra amministratori e sindaci, i quali sono posti, quanto a responsabilità, sullo stesso piano, salvo il fatto dell'applicazione, per i secondi, di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di "dolo eventuale".
- La responsabilità dell'organo di controllo può in altre parole **essere esclusiva e direttamente collegata alla violazione di obblighi e doveri** inerenti la propria funzione di controllo ovvero **indiretta e concorrente**, scontando in tal caso una condotta pregressa o concomitante degli amministratori e derivando dall'omissione, da parte dei sindaci, della vigilanza richiesta «*dagli obblighi della loro carica*».

Focus: obblighi di comunicazione ex art. 149, comma 3, TUF

(«Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza»)

- Si è posto il tema se il collegio sindacale delle quotate possa procedere ad un vaglio di rilevanza delle irregolarità riscontrate, essendo evidente che nel caso di grandi entità le potenziali comunicazioni possono essere tema ricorrente per il collegio.
- Consob con Delibera n. 20306 del 12 febbraio 2018 ha comminato una sanzione pecuniaria di 25K (per ciascun sindaco) avendo ravvisato la violazione (in relazione alla sottoscrizione di obbligazioni di società estera in situazione di potenziale conflitto di interesse) dell'art. 150, comma 1, TUF (secondo cui *“gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate: in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento”*)
- La Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. 30 agosto 2019 n. 1444 ha sottolineato che nel caso vagliato Consob avrebbe preteso di sanzionare *«quella che – al più – potrebbe avere integrato una mera irregolarità che – ex se - non ha influito sulla completezza e tempestività dell'informativa»* (pag. 5).



- La Cassazione, Sez, II, con sentenza 28 agosto 2023, n. 25336, ha ampiamente criticato l'approdo della Corte distrettuale, affermando, fra l'altro, che «*la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda **tutte le irregolarità** che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza **perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo** sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il **sostantivo "irregolarità" non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo** - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.»».*

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, focus sull'indipendenza.

(versione «non quotate», 2021, pagg. 21 e 23)

- Le norme pongono particolare enfasi sul fatto che la «*indipendenza è **requisito essenziale** che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità*».
- Viene anche aggiunto che «*la valutazione delle dipendenze del sindaco non può limitarsi **all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta di fatto, cioè l'atteggiamento mentale** del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende anche a considerare la necessaria sussistenza del **requisito oggettivo ossia la cosiddetta indipendenza apparente o formale**, cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi*»
- A fini orientativi è stato anche indicato che «*l'indipendenza **non** è un requisito che il sindaco debba soddisfare in **maniera assoluta**, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere col soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività*»
- E' stato però aggiunto che «***eccessiva dipendenza da compensi** derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e può dare luogo a un difetto di obiettività, reale o percepita, agli occhi di terzi. Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all'entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente e aumenta ulteriormente il crescere della quantità degli ulteriori servizi diversi rispetto all'incarico di sindaco resi a favore del medesimo cliente*».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Casistica giurisprudenziale

REVISIONE

- Tribunale di Milano, 29 giugno 2004 n.7885
- Tribunale di Milano, ordinanza 22 dicembre 2000
- Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093
- Tribunale di Milano, 5 ottobre 2021, n. 8023
- Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, n. 8390
- Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021, n. 8673
- Tribunale di Milano, 18 maggio 2023, n. 4059
- Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685
- Cassazione civile, 31 maggio 2019, n.14919

- **COLLEGIO SINDACALE**
- **Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276**
- **Corte di Cassazione, 10 ottobre 2022, n. 29406**
- **Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467**
- **Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685**
- **Tribunale di Milano, 9 ottobre 2023, n. 7822**
- **Tribunale di Milano, 12 ottobre 2023, n. 7973**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



REVISORI

Tribunale di Milano, 29 giugno 2004, n.7885

Fattispecie: azione promossa da un investitore nei confronti della società di revisione; l'attore lamentava che *«la società di revisione non avesse svolto correttamente il proprio ruolo di controllo»*, in particolare omettendo *«[...] di verificare l'effettiva consistenza dei titoli statunitensi»* nell'ambito di una fattispecie di frode.

Il Tribunale rigetta il ricorso dell'attore sulla base delle seguenti considerazioni:
«l'evidenziato piano criminoso di raggiro architettato dall'amministratore delegato SIM, inteso ad occultare il reale stato di dissesto finanziario della società e principalmente ad ingannare la società di revisione sulla consistenza patrimoniale della SIM in prossimità dell'epoca di approvazione del bilancio, consente di escludere la responsabilità della società di revisione per omissione di controlli e di rilievi di irregolarità e conseguentemente per mancata informazione. La società di revisione, infatti, nell'esecuzione dei suoi compiti, richiese alla SIM i necessari chiarimenti in ordine alla consistenza ed alla disponibilità dei titoli, ma non poté rilevare irregolarità, perché queste furono dissimulate con raggiri e fraudolenti comportamenti dell'amministratore della SIM»

Tribunale di Milano, ordinanza 22 dicembre 2000

Fattispecie: reclamo promosso dal Curatore fallimentare avverso il provvedimento di rigetto di sequestro conservativo richiesto dal fallimento nei confronti della società di revisione.

Il Tribunale rigetta il reclamo dell'attore evidenziando che:

«ad avviso del Collegio non vi è alcun nesso causale tra il danno oggetto della richiesta di sequestro e l'attività di revisione svolta dalla società. Appare infatti evidente che l'addebito mosso alla società di revisione (mancata tempestiva scoperta dei falsi in bilancio), non ha una immediata connessione causale con la pretesa risarcitoria nei confronti della stessa azionata (la copertura di tutte le perdite della gestione sociale fino al fallimento), a meno di voler sostenere che tutte le perdite, in ipotesi non scoperte, siano state causate dalla società di revisione»



Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093 (segue)

Fattispecie: azione di responsabilità promossa nei confronti della società di revisione da un investitore della banca revisionata, a seguito del crack di quest'ultima. In particolare l'attore chiedeva l'integrale risarcimento del capitale investito, *"sostenendo di aver acquistato e mantenuto l'investimento sulle azioni in ragione dell'inconsapevolezza delle effettive condizioni patrimoniali ed economiche della banca e delle sue reali prospettive reddituali, per effetto delle ingannevoli certificazioni della società di revisione"*.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, sottolineando che:

*"Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la **prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato**"*.

Inoltre il Collegio, identificando il dissesto economico della banca come antecedente causale della perdita dell'investimento, evidenziava che il *"controllo contabile [...] non ha né la funzione né la possibilità di prevenire ed impedire il compimento da parte degli amministratori di **atti di gestione dannosi per il patrimonio sociale che strutturalmente precedono il controllo contabile**"*.

Tribunale di Milano, 6 settembre 2021, n. 7093

«In linea di principio non è, infatti, neanche astrattamente configurabile una responsabilità concorrente della società di revisione nella causazione del dissesto che richiede l'esecuzione di attività di gestione del patrimonio sociale appannaggio esclusivo dell'organo amministrativo[...]».

*«In altri termini, **la responsabilità dei revisori, anche se solidale, non è automatica proiezione di quella degli amministratori, ma deve scaturire esclusivamente da fatti ad essi causalmente imputabili.** E la condotta omissiva dei controlli doverosi ex post sulla regolarità della contabilizzazione dei fatti di gestione da parte della società di revisione non può essere in nesso di causalità diretto con il crac della banca, derivante ovviamente dalle scelte operative scellerate dell'organo amministrativo. Può contribuire a celare al mercato i sintomi del dissesto ma non può esserne la causa, tanto è vero che **la condotta positiva lecita costituita dalla scrupolosa e puntuale esecuzione delle verifiche contabili non varrebbe ad evitare l'insolvenza ma solo ad anticiparne l'emersione**»*



Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021, n. 8673

Fattispecie: a seguito dell'esito disastroso di un'operazione di licenza di marchio e annesso affitto di ramo d'azienda, la società locatrice esercitava un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società affittuaria, sostenendo che la gestione negligente dei primi e il mancato controllo dei secondi avessero portato all'azzeramento del valore dei beni oggetto dei contratti. Contestualmente citava anche la società di revisione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, dichiarando generalmente che questa *"avrebbe dovuto rilevare l'irregolare tenuta della contabilità sociale"*.

Il Tribunale rigetta la domanda nei confronti del revisore, accogliendo l'eccezione da quest'ultimo sollevata circa l'assoluta carenza negli atti dell'attrice *«di precise indicazioni in merito a "quali delle singole voci del bilancio [...] dovrebbero considerarsi erroneamente appostate, e men che meno, di quali avrebbero dovuto essere gli interventi al riguardo da parte della società di revisione»*.

Tribunale di Milano, 5 ottobre 2021, n. 8023 (segue)

Fattispecie: identica a quella del caso precedente: azione risarcitoria dell'investitore che sosteneva di aver effettuato e mantenuto l'investimento confidando nelle clean opinion rilasciate dal revisore.

In questo caso, il Tribunale ha ulteriormente aggiunto che «*«Il comportamento omissivo del soggetto tenuto al controllo contabile descritto dall'attore, infatti, in nessun caso potrebbe essere fonte autonoma di un danno che presuppone necessariamente l'apporto causale della condotta dell'organo gestorio»*».



Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021, n. 8390

Fattispecie: un investitore, a causa della perdita del capitale investito in un istituto bancario entrato in dissesto, citava in giudizio la società di revisione, sostenendo di aver compiuto e mantenuto l'investimento confidando nelle attestazioni senza rilievi da questa rilasciate. Tuttavia nel corso del giudizio, a seguito della produzione di affermazioni confessorie dell'attore, emergeva il fatto che l'investimento era stato finanziato dalla banca stessa nell'ambito di un'*operazione baciata*, da inquadrarsi in un più ampio rapporto tra l'investitore e l'istituto di credito.

Il Tribunale, ritenendo insussistente un nesso causale tra la condotta del revisore e il pregiudizio subito, rigettava la domanda evidenziando che:
«Nell'orizzonte decisionale dell'attore, allorché ha acquistato e mantenuto in portafoglio le azioni della banca che lo finanziava, sono entrati elementi, determinanti le sue scelte, connessi alla necessità di conservare o ampliare il sostegno finanziario dell'istituto di credito alle sue attività, del tutto estranei alla falsità dei bilanci ed alla negligenza del revisore nel rilevarla, che recidono ogni nesso causale tra gli addebiti mossi alla società convenuta ed il pregiudizio lamentato».

- Tribunale di Milano, 18 maggio 2023, n. 4059.
- **Fattispecie:** ulteriore causa di ex investitori – che avevano investito avendo la Banca prestato ad essi assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni della medesima (c.d. «operazione baciata») contro il revisore di una banca.
- Secondo il Tribunale *«il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato - quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c. - importa un esame rigoroso del nesso di causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non"»*.
- Inoltre, il Tribunale ha messo in chiaro quali sono gli *«elementi della fattispecie di responsabilità civile del revisore verso i terzi»*, ovvero *«1. l’inadempienza degli obblighi propri del revisore legale; 2. l’esistenza del danno; 3. il nesso causa-effetto tra quest’ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato.»*.
- Da aggiungere che il Tribunale ha messo chiaro che la *«consapevole scelta di avere dato corso ad una operazione c.d. baciata recide ogni nesso causale tra gli addebiti mossi alla società convenuta ed il pregiudizio lamentato»*.

- **Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685** (ovvero sull'importanza dell'apporto causale nella determinazione del danno lamentato).
- **Fattispecie:** azione promossa da un Fallimento contro *ex* amministratori, *ex* sindaci e società di revisione.
- A seguito di CTU è stato accertato il danno causato ai creditori sociali da *ex* amministratori e *ex* sindaci, ma non anche della società di revisione. Questo perché sebbene il Tribunale abbia ritenuto accertata la negligente condotta del revisore, *«nel corso dell'esercizio successivo a quello certificato (esercizio chiuso al 31 agosto 2012) e dunque nell'intervallo di tempo dall' 8 aprile 2013 [data di emissione dell'opinione] al 14 ottobre 2014 [data di presentazione di domanda di concordato in bianco] la prosecuzione dell'attività caratteristica non ha determinato alcun decremento patrimoniale»*.

Cassazione civile, 31 maggio 2019, n.14919

«affinchè siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 10, per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, **nel concetto di "società" che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (aventi ad oggetto la prestazione di servizi anche diversi dalla revisione) rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale.** Si tratta, infatti, di un organo facente parte della c.d. governance della società, il quale concorre alla formazione dell'iter decisionale della medesima, sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo, a norma dell'art. 2403 c.c., l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento».

(segue) Cassazione civile, 31 maggio 2019, n.14919

per conseguenza il revisore non può intrattenere rapporti professionali con membri del collegio sindacale.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



COLLEGIO SINDACALE



Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276

«In pillole»

La responsabilità non viene attenuata quando la società sia complessa e esistano funzioni di controllo interno e risponde ciascun componente del collegio.

Il dovere di vigilanza si estende al merito della gestione (si trattava di una Banca).

Configura violazione dell'art. 2399, co. 1, lett. c, c.c., coloro che siano legati alla Banca "da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza»

*Tutto il Collegio sindacale era chiamato a vigilare sulle attività dell'istituto di credito. Nello specifico, l'illecito è difatti - riconducibile alle **modalità con cui il Collegio dei sindaci hanno omesso di esercitare le funzioni di controllo**, essendo l'attività dell'organo collegiale imputabile in capo a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati nell'assolvimento dei propri doveri con riferimento ai singoli settori dell'attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva».*

(segue) Corte di Cassazione, 19 maggio 2022, n. 16276

««la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell' adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, [...] non potendosi addurre quale esimente la mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149 (Cass. n. 5357/2018)»».

*«il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale, richiamati anche dal Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29/10/2007, esclude che possa ritenersi attenuato l'obbligo di diligenza del collegio sindacale **in caso di funzioni aziendali di controllo interno**, le quali, proprio ai sensi dell'art.10 del citato Regolamento hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale»*

*«Sussiste indubbiamente la responsabilità dei sindaci ove omettano (o esplichino in modo inadeguato) il controllo sull'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c., non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene **al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente**».*

(Segue) Corte di Cassazione, 10 ottobre 2022, n. 29406

L'ipotesi disciplinata dall'art. 2399 c.c., lett. c («[Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:] c) *coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza*») «prevede che non possono essere eletti alla carica di sindaco non solo coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ma anche "da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza"».

«chi svolge **in modo continuativo prestazioni di consulenza** sull'oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, si trova in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza».

«L'espressione "altri rapporti che ne compromettano l'indipendenza", nella sua indeterminatezza, affida al prudente apprezzamento del giudice di merito l'individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame (oltre che la verifica della sua sussistenza in fatto dell'incompatibilità in base allo stesso criterio)».



Tribunale di Milano, 28 ottobre 2022, n. 8517

Fattispecie: nell'ambito di una richiesta di risarcimento danni per atti di *mala gestio* proposta da una società nei confronti del proprio liquidatore, venivano convenuti in giudizio anche sindaci per aver agito in violazione dei doveri di controllo. Il Tribunale ha dichiarato infondate le domande risarcitorie proposte, ritenendo che parte attrice non avesse allegato e dimostrato i) **l'inerzia dei sindaci rispetto ai propri doveri di controllo**; ii) il correlato **nesso causale** tra la suddetta inerzia e l'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta del liquidatore, ovvero come il regolare svolgimento dell'attività di controllo dei sindaci avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

«Il dovere di controllo dei sindaci verte sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori ed esige di verificare il rispetto, da parte di questi ultimi, sia degli obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire nell'interesse sociale secondo il parametro della diligenza (art. 2403 c.c.). Tuttavia – come noto - il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che amministratori negligenti, pendente societate, abbiano posto in essere, ma solo ove sia possibile affermare che se, in adempimento dei suoi doveri, si fosse attivato utilmente in forza dei poteri di vigilanza, controllo e reazione che l'ordinamento gli conferisce ed alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



(segue) Tribunale di Milano, 28 ottobre 2022, n. 8517

«colui che propone l'azione ex art. 2407 c.c. ha l'onere di allegare specificamente quali doveri sono rimasti inadempiti e quali poteri non sono stati esercitati dai sindaci e di provare il danno ed il nesso di causalità tra quelle omissioni ed il danno, nesso che può ritenersi sussistente "quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (art. 2407, comma 2 c.c.) cioè appunto quando, in base ad un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione diligente dei poteri indicati lo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato.»

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685

Fattispecie: a seguito della dichiarazione di fallimento di una holding, vengono addebitate agli ex componenti del Collegio sindacale le seguenti condotte di *mala gestio*: (i) violazione dell'obbligo di corretta redazione dei bilanci, (ii) prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale, (iii) l'omesso e negligente controllo contabile, (iv).

Sulla responsabilità dei sindaci: *«il controllo sindacale deve essere accurato e penetrante, e deve esplicarsi anche nella richiesta agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari [...], riguardando qualsiasi aspetto organizzativo, amministrativo e contabile. Si tratta di **controllo non meramente formale, ma coinvolgente anche la legittimità sostanziale dell'intera attività sociale** (non solo dell'operato degli amministratori), con verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (art. 2403, comma 1 c.c.), **senza però estendersi all'esame dell'opportunità e della convenienza delle singole scelte gestorie**, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori (salvo il caso di scelte gestorie palesemente arbitrarie e irrazionali)».*



(segue) Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685

*«La responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, ai sensi dell'art 2407, comma 2 c.c., presuppone dunque non solo che i primi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, **onde i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi (e al loro mancato intervento) direttamente imputabili**».*

*«[...] Il comportamento dei componenti del collegio deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicché **l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell'espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge**, essendo necessaria l'adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all'accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi la vigilanza essere attiva ed effettiva e non puramente formale».*

Tribunale di Milano, 9 ottobre 2023, n. 7822

Fattispecie: azione promossa, quanto ai sindaci, ex art. 2395 c.c., da sottoscrittori di un prestito obbligazionario emesso dall'emittente poi poco dopo fallita.

In che momento si colloca il *des a quo dell'azione ex art. 2395 c.c.*?

«il dies a quo si deve collocare, diversamente da quanto affermato dai convenuti, alla data di deposito della sentenza di fallimento, avvenuto il 10 gennaio 2015 (, momento nel quali gli attori hanno avuto conoscenza del loro danno cioè della incapacità della società emittente di restituire il prestito obbligazionario stante la sua insolvenza.».

... ma comunque manca il nesso casuale (a causa della natura speculativa dell'investimento).

«[...] gli attori non hanno acquistato le obbligazioni al collocamento ma sul mercato dopo un anno dalla loro emissione (il prestito è stato deliberato il 14.3.2013 e le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione il 27.5.2013) e la domanda va rigettata perché la causa del pregiudizio subito dagli attori, perdita derivante dall'investimento, non sta nell'emissione obbligazionaria, bensì nell'acquisto del titolo con un elevato rischio che si è in concreto verificato, rischio che si ritiene che gli investitori attori hanno assunto consapevolmente in considerazione delle informazioni all'epoca dei loro acquisiti del tutto conoscibili.».

«appendice»: sulla decorrenza del termine prescrizione ex art. 2394 c.c.

Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467

Fattispecie: azione di responsabilità promossa da Fallimento ex art. 146 l.f. contro (anche) ex sindaci.

Quando si colloca il *des a quo* dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.?

«la prescrizione decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo – raffrontato alle passività – a soddisfare i loro crediti» e «solitamente questo momento viene a coincidere con la pubblicazione a Registro Imprese della dichiarazione di fallimento».

«tuttavia nel caso di specie, ben prima della dichiarazione di Fallimento (22 febbraio 2013) l'insufficienza patrimoniale di GRUPPO EFFEGI è risultata oggettivamente conoscibile all'esterno della società, addirittura dalla generalità dei terzi e dunque anche dai creditori sociali» (nel caso: arresto dell'AD della società – ancora in bonis; notizie a stampa della proposizione da parte della procura di istanza di fallimento; sospensione della quotazione delle azioni da parte di Borsa Italiana).



Tribunale di Milano, 12 ottobre 2023, n. 7973

Un caso di esenzione da responsabilità: quando l'attività poi produttiva di danno degli amministratori rientra nella casistica della ordinarietà (sottoscrizione di contratti) oppure quando gli amministratori abbiano agito con dolo.

- *«a prescindere dall'eccepita carenza di prova per mancata produzione della documentazione sottostante, talché l'allegazione attorea si ridurrebbe ad un elenco autoformato - anzitutto non è stato nemmeno dedotto che il Collegio Sindacale abbia assunto (né dovesse o potesse assumere, non avendone titolo) alcun ruolo nella formalizzazione e nella gestione dei rapporti contrattuali di cui si discute.».*
- *«rientrando peraltro la sottoscrizione dei contratti suddetti nell'oggetto sociale di SCA S.p.a. [la fallita] e **nell'ordinaria attività operativa aziendale, i sindaci ben difficilmente, pur agendo con diligenza, avrebbero potuto avvedersi di anomalie**, peraltro processualmente non allegate e comunque verificatesi solo in fase di esecuzione contrattuale».*
- *«la questione dei mancati pagamenti dei **canoni di leasing** delle autovetture, in assenza di particolari indici di allarme – nemmeno allegati da parte attrice – non avrebbero potuto essere utilmente rilevati dai sindaci, **rientrando tale eventualità nel normale rischio imprenditoriale**»*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Novità *in fieri*

- **Proposta di legge del 4 luglio 2023** «*Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*»;
- **Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023** (R.G. n. 31185/2023): sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
- **Codice della crisi, Esg e assetti organizzativi: le nuove linee guida per i collegi sindacali**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Proposta di legge del 4 luglio 2023

La proposta di legge nasce dall'esigenza di prevedere, anche alla luce della più recente versione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che i componenti dell'organo di controllo debbano essere sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso, sulla base di elementi e fatti conoscibili in una prospettiva *ex ante* e non secondo ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di condotte specifiche, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica.



Proposta di legge del 4 luglio 2023

La proposta di legge prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

- per i compensi da 0 a 10.000 euro, un multiplo pari a quindici volte il compenso;
- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, un multiplo pari a dodici volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000 euro, un multiplo pari a dieci volte il compenso.

L'azione di responsabilità verso i sindaci dovrebbe prescriversi nel termine di 5 anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 cod. civ. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Proposta di legge del 4 luglio 2023

Testo attuale

- 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*
- 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*
- 3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

Testo della proposta

- 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*
- 2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*
- 3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*
- 4. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno .*



Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023

Il Tribunale ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, cost. e nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, D. Lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori e società di revisione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento».

Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023 (segue)

Secondo il Tribunale:

- *«anche a livello europeo, all'attività di revisione è riconosciuta una funzione di tutela di interessi qualificanti l'ordine pubblico economico quali la correttezza delle comunicazioni societarie, la fiducia che il mercato finanziario deve riporre in esse e, più ampiamente, il corretto funzionamento del mercato dei capitali».*
- *«[le] limitazioni di responsabilità del revisore che gli Stati intendano introdurre non dovrebbero «pregiudicare il diritto di una parte lesa di essere adeguatamente risarcita» [...] Tra i sistemi di limitazione della responsabilità del revisore non è menzionato un intervento sulla disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato».*
- *«[...] la formulazione concessiva del disposto dell'art. 2393, comma 3 codice civile ha indubbiamente favorito il rifiuto di una sua meccanica interpretazione a contrario ed invece la riconduzione alle norme generali, segnatamente al disposto dell'art. 2935 c.c., del regime di decorrenza, identificando, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. supra), il dies a quo **in quello in cui la società può rappresentarsi il danno ricevuto, esclusa ovviamente la rappresentazione che di esso abbiano gli amministratori danneggiati**».*
- *«Gli stessi parametri interpretativi sono stati applicati alla prescrizione dell'azione sociale verso i sindaci, considerando che l'art. 2407, comma 2, codice civile estende a loro l'applicazione delle norme relative all'azione sociale di responsabilità e, per conseguenza, il relativo regime prescrizione, ferma la pacifica inapplicabilità ad essi della sospensione ex art. 2949 n. 7 c.c.».*

Tribunale di Milano, ordinanza del 6 settembre 2023 (segue)

- **«l'art. 15, comma 3 cit. *differenzia irragionevolmente la disciplina di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni risarcitorie proponibili ex contractu o ex delicto nei confronti dei revisori* rispetto a quella prevista con riferimento alla prescrizione delle stesse azioni proponibili nei confronti degli amministratori e dei sindaci, **determinando altresì, con ciò, un ostacolo irragionevole all'esercizio dei diritti risarcitori della società, dei soci e dei terzi, compresi i creditori.** »**
- **La differenza sta nel fatto che, come detto, nel secondo caso - azioni verso amministratori e sindaci -, in conformità ai principi generali, *il termine decorre dal momento in cui i danneggiati hanno conoscenza del danno subito, momento da valutare secondo criteri obiettivi. Nel primo, invece, il termine decorre dalla data della relazione di revisione, cioè da un termine fisso, identificabile in un comportamento bensì generativo del danno ma in modo per nulla affatto immediato e privo di alcun rapporto con il manifestarsi del danno medesimo*».**
- **«Quest'ultimo regime di decorrenza della prescrizione pone un ostacolo effettivo alla tutela dei diritti risarcitori della società, dei soci e dei terzi, poiché determina la rilevanza a fini prescizionali di un periodo di tempo - quello tra la data della relazione di revisione ed il momento (da valutarsi secondo criteri oggettivi) di conoscenza del danno da parte del danneggiato - in cui al danneggiato stesso non è imputabile alcuna inerzia nell'esercizio del suo diritto.**

Tribunale di Milano, sentenza 20 febbraio 2023, n. 1290

Eppure la Sez. Imprese pochi mesi or sono non aveva sollevato dubbi affermando che

- l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010 trova fondamento nella disciplina comunitaria, ovvero la "Dir 43/06 e Racc CE 5-6-2008 [ed] **è il risultato di una scelta del legislatore di equilibrio tra l'esigenza di garantire al danneggiato la possibilità di agire per il pieno ristoro del suo pregiudizio e quella, segnalata anche dalla Racc CE 5-6-2008, di contenere l'eccessiva esposizione del revisore per troppo lungo ed incerto tempo.** Il legislatore, dunque, al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie e seguendo le raccomandazioni in materia da parte della Commissione Europea, ha deciso da un lato **di lasciare in capo ai revisori la responsabilità senza limiti e in solido con gli amministratori; dall'altro, di rendere tuttavia certo il dies a quo della prescrizione, individuato a partire dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento;** nell'esercizio di questa scelta può aver concorso anche la considerazione che spesso il danno non manifestatosi può essere travolto dai bilanci successivi che possono consentire ai danneggiati di agire negli ulteriori 5 anni decorrenti da ciascun bilancio."
- "tale scelta, coerente con gli obiettivi della legislazione comunitaria, non [appare] irragionevole né eccessivamente limitativa dei diritti dei danneggiati" (ibid.). E ciò perché **"la specificità della materia del controllo esterno da parte del revisore giustifica la scelta del legislatore di discostarsi dal principio generale ex art 2935 c.c. che vuole che la prescrizione decorra da quando il diritto può esser fatto valere mantenendo, da un lato, la totale responsabilità del revisore in solido con gli organi sociali della società soggetta a revisione (amministratori) predisponendo tuttavia un limite di esposizione temporale che garantisca al revisore di non rimanere esposto sostanzialmente per un periodo di tempo indefinito al rischio di chiamate in corresponsabilità nei confronti di soggetti la cui individuazione ex ante è praticamente impossibile"**

Codice della crisi, Esg e assetti organizzativi: le nuove linee guida per i collegi sindacali (segue)

Al convegno del 28 settembre 2023, organizzato dal CNDCEC e Assogestioni, è stato presentato il restyling delle Norme di comportamento, unitamente a quelle riguardanti i sindaci di società non quotate.

Rispetto alla versione del 2018, si sottolinea l'importanza:

- della **vigilanza richiesta all'organo di controllo sulla predisposizione della dichiarazione non finanziaria** (D.Lgs 254/2016), ovvero a tutto ciò che gravita nel mondo Esg;
- delle novità introdotte dal **Codice della crisi relativamente ai controlli (più penetranti) delle procedure**;
- degli **assetti organizzativi della società, utili anche a rilevare tempestivamente i segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità**.

Si enfatizzano la rilevanza dell'ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Gli interventi delle autorità di vigilanza

Dal 2019 ad oggi **23** delibere della Consob hanno previsto l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di revisione legale dei conti:

- ben **9** concernevano violazioni dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010
- **6** riguardavano violazioni di ISA 200 in materia di scetticismo
- **4** attenevano a violazioni di ISA 240 in materia di frodi

Delibera Consob del 24 novembre 2021

Verso la chiusura dell'esercizio 2018 e poco prima che le sue azioni venissero ammesse alla negoziazione sull'Alternative Investment Market Italia, la società revisionata realizzava una scissione inversa parziale attraverso uno scorporo di parte del proprio patrimonio a beneficio di una controllata, le cui quote venivano ripartite tra i soci della prima. Nell'ambito di tale operazione con parte correlata, i soci della controllante **emettevano per un ammontare consistente assegni bancari a titolo di finanziamento soci**, i quali venivano ricompresi sotto la voce "Cassa e altre disponibilità liquide" nel bilancio d'esercizio al 31.12.2018. Nonostante alla data di emissione della sua opinion gli assegni non fossero stati ancora incassati, nella sua relazione il revisore non aveva espresso alcun rilievo in merito.

La Consob ha accertato la violazione da parte della società di revisione e del partner responsabile dei lavori dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010, **dal momento che un adeguato livello di scetticismo professionale avrebbe dovuto indurre il revisore ad indagare con approccio dubitativo le ragioni del mancato incasso degli assegni**, che, in presenza di un simile conflitto d'interessi, non poteva essere liquidato come mera scelta gestionale da parte degli amministratori.

Delibera Consob del 16 marzo 2022

Anche in questo caso Consob ha sanzionato la società di revisione ed il partner responsabile del lavoro di revisione. Lo scetticismo professionale, quale regola da rispettare, è stato ritenuto non adeguatamente presidiato poiché il revisore non ha proceduto ad una verifica sufficientemente critica delle informazioni fornite dalla direzione del soggetto auditato relative **all'esistenza e alla proprietà di componenti rilevanti della voce di bilancio "Partecipazioni in imprese controllate"**, fra l'altro non accertando l'emersione di illegittimi atti di disposizione di tali partecipazioni.

Delibera Consob del 6 luglio 2022

Consob ha sanzionato la società di revisione e il partner responsabile dei lavori, ritenendo che l'approccio di revisione fosse carente nell'identificazione e nella valutazione di errori significativi, rilevanti in termine di frodi commesse dalla dirigenza del soggetto auditato. In particolare Consob ha ritenuto che il revisore **non avesse esercitato adeguatamente lo scetticismo professionale con riferimento a varie stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e, in definitiva, la capacità del soggetto revisionato di permanere come entità in funzionamento**

Delibera Consob del 22 dicembre 2022

Consob ha sanzionato la società di revisione affermando che *«gli effetti sulla corretta informazione al mercato sono individuabili **nella mancata messa a disposizione degli stakeholder (utilizzatori dell'informativa di bilancio) di un quadro informativo sull'andamento finanziario e patrimoniale che tenesse conto delle criticità emerse, non adeguatamente valorizzate dal Revisore nello svolgimento della sua attività»**.*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Riferimenti



Avv. Massimo Longo
Studio Benessia-Jorio
20122 Milano – via Visconti di Modrone, 1
Telefono +39.02.77807411
Fax +39.02.795358
www.benessia-jorio.it
massimo.longo@benessia-jorio.it
